

Pieve di Soligo, 29.10.2018

Circolare n. 7

**OGGETTO: Decreto Legge 119/2018 del 23/10/2018, in vigore dal 24/10/2018 (“Decreto fiscale”); altre informazioni.**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2018, il D.L. in oggetto. Le novità fiscali riguardano principalmente la fatturazione elettronica; in particolare si segnalano le seguenti novità:

<b>Art. 10 – Non si applicheranno sanzioni per il primo semestre 2019, in caso di errata emissione della fattura</b>	<p>Nel caso in cui la fattura elettronica non dovesse essere emessa secondo le modalità previste dalla norma (emissione utilizzando il SDI ed in formato xml), non verranno applicate le sanzioni, per il primo semestre 2019, solo se la fattura verrà emessa in modo corretto, entro il termine della liquidazione periodica iva del periodo corrispondente. Se la fattura verrà emessa correttamente entro la liquidazione periodica iva del periodo successivo a quello di competenza, le sanzioni si applicheranno ma ridotte dell'80%.</p>
<b>Art. 11 – Contenuto della fattura e tempistiche di emissione</b>	<p>Se la data in cui viene effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (oppure in cui viene corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo), è differente da quella di emissione della fattura, tale data <u>va obbligatoriamente inserita nel corpo della fattura.</u>  <b>La fattura immediata</b> può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (consegna beni o effettuazione dei servizi).  <b>Queste due novità si applicheranno dall'01 luglio 2019.</b></p>
<b>Art. 12 – Annotazione delle fatture attive</b>	<p>Le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro, in ordine di numerazione, <u>entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione</u> (e non più quindi entro 15 giorni dalla loro emissione) e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
<b>Art. 13 – Abolizione della numerazione progressiva delle fatture di acquisto</b>	<p>Le fatture di acquisto (e le bollette doganali) si devono sempre annotare nell'apposito registro, anteriormente alla liquidazione periodica iva in cui confluisce la detrazione dell'iva ad esse riferita, ma non è più necessario numerarle progressivamente.</p>
<b>Art. 14 – Detrazione dell'iva delle fatture di acquisto</b>	<p>E' stata ripristinata la possibilità di detrarre l'iva delle fatture di acquisto, <b><u>se ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui le operazioni si riferiscono.</u></b> Viene quindi eliminato l'obbligo di detrazione dell'iva delle fatture di acquisto solo a partire dal mese nel quale le stesse sono state ricevute, anche se riferite ad operazioni effettuate nel mese precedente (interpretazione introdotta con circolare 1/2018).</p> <p>Esempio di detrazione con le nuove regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'operazione (consegna di un bene) viene effettuata il 29 Ottobre;</li> <li>• la fattura viene ricevuta entro il 15 Novembre e viene registrata in ordine cronologico rispetto alla data della fattura nel registro acquisti entro lo stesso giorno;</li> <li>• l'iva della fattura può essere detratta nella liquidazione iva relativa al mese di Ottobre.</li> </ul> <p>La novità si applica già con la liquidazione relativa al mese di ottobre con scadenza il 16 novembre prossimo.</p> <p>Tale novità non si applica, però, alle fatture relative ad un'operazione effettuata in un anno (es. 2018), ma la cui fattura viene ricevuta l'anno dopo (2019): in tal caso, l'iva si detrae l'anno successivo (2019).</p>
<b>Art. 17 – obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</b>	<p><b>A partire dal 01 luglio 2019</b>, i soggetti che svolgono, in particolare, l'attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di ristorazione, <u>con volume d'affari superiore a € 400.000</u>, saranno obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. <u>Tale obbligo scatterà per tutti gli altri soggetti, con volume d'affari inferiore a € 400.000, a far data dall'01 gennaio 2020.</u></p> <p>Viene concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa, per un massimo di euro 250 in caso di acqui-</p>

sto e di euro 50 in caso di adattamento (sotto forma di sconto sul prezzo).  
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fanno venir meno l'obbligo di tenuta dei registri corrispettivi, tranne che per i contribuenti "semplificati" che hanno optato per il regime del "metodo del registrato".

#### ALTRE NOVITA' ED INFORMAZIONI

<b>Legge di bilancio 2018: nuova disciplina di tassazione dei divi- dendi societari</b>	Si ritiene opportuno segnalare che la legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione dei dividendi, con le seguenti regole:			
	<b>Partecipazioni qualificate (più del 20% dei voti in assemblea)</b>		<b>Partecipazioni non qualificate (meno del 20% dei voti in assemblea)</b>	
	<i>Periodo di formazione degli utili</i>	<i>% di imponibilità</i>	<i>Periodo di formazione degli utili</i>	<i>Aliquota ritenuta a titolo di imposta</i>
	Prima del 2008 (e distribuiti fino al 2022)	40%	Prima del 2012	12,5
	Dal 2008 al 2016 (e distribuiti fino al 2022)	49,72%	Dal 01/01/2012 al 31/12/2013	20%
	2017 (e distribuiti fino al 2022)	58,14	Dal 01/07/2014	26%
	1. Dal 2018 e seguenti 2. utili formati prima del 2018 ma distribuiti dal 2023 in poi	Viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 26%		
E' importante quindi valutare l'eventuale distribuzione di utili verificando, secondo la tabella sopra riportata, le diverse aliquote di tassazione.				

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA